

*Comune di Cabras*

*Provincia di Oristano*



*Comuni de Crabas*

*Provincia de Aristanis*

## Ufficio del Sindaco

**ORDINANZA N. 39 del 18 maggio 2019**

**Prot. n° 10964**

**Oggetto: DECORO DELLE AREE VERDI E PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2019.**

### IL SINDACO

#### **Premesso:**

- **che** con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta notevolmente il rischio degli incendi e il rischio per la proliferazione di insetti nocivi ed in particolare delle zecche;
- **che** è frequente la presenza di aree verdi incolte interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché di vegetazione arborea;
- **che** la presenza della suddetta vegetazione, la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boschivi possono causare gravi problemi di ordine sanitario per la presenza di insetti vari, ma soprattutto gravi pericoli d'incendio;

**Considerato** che nel territorio del comune di Cabras è frequente riscontrare la mancata pulizia dei terreni e giardini dalle sterpaglie e da residui di colture altamente infiammabili;

**Dato atto** che le indicate situazioni di degrado impongono l'adozione di provvedimenti di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che se innescati possono creare pericolo per l'incolumità delle persone e per l'integrità del patrimonio ambientale;

**Ravvisata** la necessità di adottare misure incisive a tutela dell'incolumità delle persone e a salvaguardia dell'ambiente, al fine di prevenire concretamente il rischio di incendi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;

**Considerato** necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle direttive regionali antincendi, Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019 con la quale sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019, Aggiornamento 2019", finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/2 del 03.05.2019 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019".

**Visto** l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescamento di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

**Vista** la DGR n. 13/6 del 14.3.2017, concernente "Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019".

**Dato Atto che dal 1° giugno al 31 ottobre**, vige il periodo di **"elevato pericolo di incendio boschivo"**

**Ritenuto** necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva.

**Ritenuto** di provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica; nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali, facendo proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della G.R. n. 17/2 del 03.05.2019 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019";

**Vista** la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353;

**Vista** la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale. Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265;

**Vista** la Legge 24 novembre 1981, n.689;

**Visto** l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000,

## **ORDINA**

### **ENTRO IL 1°GIUGNO 2019 E PER TUTTO IL PERIODO AD ALTO RISCHIO INCENDIO**

- 1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- 2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 5 metri di larghezza con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati, e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- 4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boschive definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

### **Ordina le ulteriori seguenti prescrizioni:**

- a) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura, che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi, depositati sul terreno anche ad opera di ignoti;
- b) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.
- c) È vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'ASSL di Oristano), nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura,);
- d) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di

proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.

- e) E' assolutamente vietato l'abbruciamento dei rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di ogni genere; il suddetto materiale dovrà essere smaltito seguendo le modalità previste dalla legge, (conferimento in discarica autorizzata). La frazione verde derivante dalla manutenzione dei giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenze di edifici pubblici e privati, possono essere conferiti mediante le disposizioni del servizio RSU locale; i rifiuti ottenuti dalla pulizia di terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari e/o conduttori.

Dal 1° giugno al 31 ottobre, poiché vige lo "stato di grave pericolo per gli incendi, nei boschi e nelle aree in prossimità di aree boschive e lungo le strade è vietato accendere fuochi, anche per bruciare stopie, salvo deroghe e previa comunicazione e/o autorizzazione della Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio.

**Le sopra indicate prescrizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2019) –**

#### **INFORMA**

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

#### **AVVERTE**

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione e conclamata pericolosità, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle forze dell'ordine tutte, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, viene trasmessa alla Prefettura, alla Questura di Oristano, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano, alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare e all'Ufficio Tecnico Comunale.

**Il Sindaco**  
**(Ing. Andrea Abis)**